

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1991

relativa all'importazione di suini vivi, di carni suine fresche e di prodotti a base di carni suine provenienti dalla Jugoslavia

(91/73/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 90/425/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 28,

considerando che la Jugoslavia figura nell'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche, conformemente alla decisione 79/542/CEE del Consiglio⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 90/485/CEE della Commissione⁽⁴⁾;

considerando che con la decisione 81/547/CEE⁽⁵⁾, modificata dalla decisione 83/70/CEE⁽⁶⁾, la Commissione ha stabilito le condizioni di polizia sanitaria e quelle relative alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Jugoslavia;

considerando che sono stati rilevati focolai di peste suina classica in Serbia e nella Voivodina;

considerando che le autorità competenti della Jugoslavia applicano misure di polizia sanitaria; che la decisione

citata sarà riesaminata ed eventualmente modificata tenendo conto dell'andamento della peste suina classica;

considerando che è opportuno sospendere le importazioni di animali vivi della specie suina, di carni fresche e di alcuni prodotti derivati dalla carne dei suddetti animali; che occorre modificare di conseguenza il relativo certificato sanitario;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono sospese le importazioni dalla Jugoslavia provenienti dalla Serbia e dalla Voivodina di animali vivi della specie suina, di carni fresche provenienti da tali animali e dei prodotti a base di carni suine eccetto quelli sottoposti ad uno dei seguenti trattamenti:

- a) un trattamento termico in recipiente ermetico il cui valore Fc è pari o superiore a 3,00;
- b) un trattamento termico diverso da quello previsto alla lettera a), ma che abbia fatto salire la temperatura al centro della massa ad almeno 70 °C, oppure
- c) un trattamento costituito da una fermentazione naturale e da una stagionatura di almeno 9 mesi per i prosciutti disossati di peso almeno pari a 5,5 kg e che presentano le seguenti caratteristiche:
 - aW pari o inferiore a 0,93,
 - pH pari o inferiore a 6.

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU n. L 267 del 29. 9. 1990, pag. 46.

⁽⁵⁾ GU n. L 206 del 27. 7. 1981, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU n. L 47 del 19. 2. 1983, pag. 25.

Articolo 2

La decisione 81/547/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 1, paragrafo 1:

- alla lettera a) il termine « suina » è soppresso;
- è aggiunta la seguente lettera c):
 - c) carni fresche di animali domestici della specie suina proveniente dalle regioni della Jugoslavia diverse dalla Serbia e dalla Voivodina, che posseggano i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria che deve accompagnare la merce, redatto in conformità dell'allegato C. »

2) Nell'allegato A:

- nel titolo il termine « suina » è soppresso;
- nella nota in calce (1) il termine « suina » è soppresso;

— nel punto IV, « Attestato di polizia sanitaria », sono soppressi il quinto e il sesto trattino.

3) È aggiunto l'allegato C figurante nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° febbraio 1991.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

« ALLEGATO C

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche ⁽¹⁾ di animali domestici della specie suina destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea

Paese di destinazione:

Numero del certificato di sanità ⁽²⁾:

Paese speditore: Jugoslavia (ad esclusione della Serbia e della Voivodina)

Ministero:

Dipartimento:

Riferimenti:

(facoltativo)

I. Identificazione delle carni:

Carni di animali domestici della specie suina:

Natura dei pezzi:

Natura dell'imballaggio:

Numero dei pezzi o degli imballaggi:

Peso netto:

II. Provenienza:

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario ⁽²⁾ del(i) macello(i) riconosciuto(i):

.....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario ⁽²⁾ del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i):

.....

III. Destinazione delle carni:

Le carni sono spedite da:

(luogo di spedizione)

a:

(paese e luogo di destinazione)

Col seguente mezzo di trasporto ⁽³⁾:

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

Nome e indirizzo del destinatario:

.....

⁽¹⁾ Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di animali domestici della specie suina che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

⁽²⁾ Facoltativo allorché il paese destinatario autorizza l'importazione di carne fresca per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'articolo 19, lettera a) della direttiva 72/462/CEE.

⁽³⁾ Per i carri ferroviari e gli autocarri, indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

IV. Attestato di polizia sanitaria :

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che :

1. Le carni fresche sopra descritte derivano :


- da animali che hanno soggiornato in territorio iugoslavo (ad esclusione della Serbia e della Voldovina) per almeno 3 mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a 3 mesi ;
- da animali provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica o di malattia vescicolare dei suini nei precedenti 30 giorni o di peste suina nei precedenti 40 giorni, ed intorno ai quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi di queste malattie negli ultimi 30 giorni ;
- da animali che sono stati trasportati dal loro allevamento di origine al macello riconosciuto in questione, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per la spedizione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico ;
- da animali che hanno subito una visita ante mortem presso il macello effettuata nelle 24 ore precedenti la macellazione, ai sensi del capitolo V dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE, senza presentare segni ricollegabili all'afta epizootica ;
- da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie in conseguenza di una manifestazione di brucellosi suina nelle 6 settimane precedenti.

2. Le carni fresche sopra descritte derivano da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo un caso diagnostico di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate alla spedizione verso la Comunità è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e la pulizia e disinfezione totale dello stabilimento o degli stabilimenti, effettuate sotto il controllo del veterinario ufficiale.

Fatto a, il

(luogo)

(data)



.....
(firma del veterinario ufficiale)
(nome e cognome in lettere minuscole, titolo e qualifica del
firmatario) •